

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2737

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

UGOLINI, NADIA MASINI

Norme per la conservazione ed il recupero del patrimonio monumentale di Predappio e della Rocca delle Caminate

Presentata il 22 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei fattori che determinano le bellezze naturali e artistiche del nostro Paese è dato dalle innumerevoli caratteristiche paesaggistiche, architettoniche e storiche che evidenziano ogni realtà comunale italiana. Come è noto ogni Paese, anche il più piccolo e il più decentrato, ha sempre un proprio patrimonio culturale che merita di essere comunque visitato e valorizzato.

Anche la piccola cittadina di Predappio, in provincia di Forlì, ha delle risorse culturali e storiche che se valorizzate adeguatamente consentirebbero un notevole flusso turistico oltre che un rilevante sviluppo culturale. La testimonianza urbanistica e architettonica di Predappio è unica nel suo genere.

In particolare quattro edifici meritano di essere ristrutturati sia per l'interesse storico che rivestono, sia per le nuove utilizzazioni cui potrebbero essere destinati. Si tratta della casa natale di Musso-

lini, della Casa del Fascio, della vecchia fabbrica Caproni, tutti e tre attualmente di proprietà del demanio, e della Rocca delle Caminate, di proprietà dell'amministrazione provinciale, ubicata nel territorio del comune di Meldola.

I primi tre edifici sono in situazione di forte e progressivo degrado e una loro ristrutturazione potrà consentire di rendere concreti i progetti di utilizzazione che il comune di Predappio sta elaborando.

Le officine Caproni, complesso che riveste un grande interesse di ingegneria industriale per le sue gallerie, potrebbe essere utilizzato come Museo aeronautico civile e militare e in parte per far allestire laboratori in collaborazione con l'Istituto aeronautico di Forlì e con l'Università di Bologna, corso di ingegneria spaziale attivato a Forlì.

L'ex Casa del Fascio potrebbe essere utilizzata come sede di archivi e per sala di convegni, conferenze e dibattiti.

Così la casa natale di Benito Mussolini potrebbe essere destinata a biblioteca a carattere storico.

In ogni caso qualunque progetto di riutilizzo presuppone un vasto ed urgente intervento di consolidamento e restauro.

Indipendentemente dal giudizio politico sugli anni del regime, non bisogna però disconoscere come quella fase storica si espresse, in modo particolare in una realtà come Predappio, sul piano di testimonianze, urbanistiche e monumentali, che

costituiscono un sicuro campo di studio, di interesse, di ricerca ed anche di valore turistico.

Ecco perché riteniamo importante contribuire finanziariamente alla ristrutturazione e alla riutilizzazione dei quattro edifici sopra menzionati.

La presente proposta di legge consta di quattro articoli. Con essa si intende offrire un contributo finanziario per permettere il restauro e la ristrutturazione degli edifici di interesse artistico e storico siti in Predappio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La salvaguardia, anche ai fini dello sviluppo delle attività turistiche, del patrimonio storico di carattere monumentale ed architettonico compreso nel comune di Predappio e dell'edificio della Rocca delle Caminate, sito nel comune di Meldola, è di interesse nazionale.

ART. 2.

1. È assegnato alla regione Emilia-Romagna un contributo straordinario di lire 18 miliardi, destinati ad interventi diretti al restauro ed alla ristrutturazione dei beni di cui all' articolo 1.

ART. 3.

1. L'utilizzazione del finanziamento di cui all'articolo 2 avviene sulla base di un programma predisposto dalla regione Emilia-Romagna, dall'amministrazione provinciale di Forlì, dall'amministrazione comunale di Predappio, d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il programma di cui al comma 1 individua i beni immobili da sottoporre ad interventi urgenti di consolidamento e di restauro vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e determina le modalità degli interventi della competente soprintendenza.

3. Per la redazione del programma, da predisporre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Emilia-Romagna può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di università e di istituti di ricerca pubblici.

ART. 4.

1. All'onere di lire 18 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il triennio 1995-1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.